

	Dott. GIANANTONIO BARIONI NOTAIO Via M. Tesi, 1109/E - 41059 Zocca (MO)	
Repertorio n. 9911		Raccolta n. 6768
	Verbale di assemblea di associazione	
	REPUBBLICA ITALIANA	Registrato presso
	L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre.	Agenzia delle Entrate
	30/10/2020	Ufficio di Modena
	In Comune di Montese (MO), presso la Sala Don Dallari, Via Cuoghi n. 75, ove e	il 06/11/2020
	perché richiesto, alle ore 16.00 (sedici).	Al n. 25793 Serie 1T
	Innanzi a me dott. Gianantonio Barioni, notaio in Zocca, iscritto al Collegio Notari-	
	le del Distretto di Modena, è presente la signora:	
	- Stagni degli Esposti Laura , nata a Pavullo nel Frignano il 10 aprile 1972, domi-	
	ciliata per la carica presso la sede dell'associazione, cittadina italiana, la quale di-	
	chiara di agire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Diretti-	
	vo della "ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA – MONTE-	
	SE", con sede a Montese (MO), Via Panoramica n. 70, codice fiscale	
	92000390366 , retta dalle norme contenute nello Statuto allegato, da ultimo, al ver-	
	bale del Notaio Mauro Smeraldi in data 17 giugno 1996 rep. 57704/12645, registra-	
	to a Modena il 26 giugno 1996 al n.1340, già iscritta al registro regionale di volon-	
	tariato, ex art. 6 della L. 11 agosto 1991 n. 266, con decreto del Presidente della	
	Giunta Regionale n. 807 prot.n. 24367 del 6 luglio 1993, associazione dotata di per-	
	sonalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000 e degli artt. 3 e 4 della	
	L.R. 37/2001, a seguito dell'iscrizione nel Registro regionale delle fondazioni e as-	
	sociazioni in data 25 febbraio 2004 al n. 478, tale nominata con delibera del Consi-	
	glio direttivo della predetta Associazione in data 9 gennaio 2019.	
	La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara che oggi	
	si è riunita in questi luogo, giorno ed ora, l'Assemblea dei soci dell'"ASSOCIAZIO-	

	NE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA – MONTESE", in seconda convoca-	
	zione, essendo andata deserta quella indetta in prima convocazione per il giorno di	
	oggi alla ore 5.00, e mi invita a redigere il relativo verbale. Al chè aderendo io nota-	
	io do atto di quanto segue.	
	Assume la presidenza, per designazione unanime degli intervenuti, a norma dell'art.	
	50 dello Statuto, il comparente il quale accerta e dichiara:	
	- che la presente assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dal-	
	l'art. 49 dello Statuto dell'associazione, mediante apposito avviso affisso nella sede	
	dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni antecedenti la data odierna;	
	- che sono presenti n. 7 (sette) associati dei complessivi 429 (quattrocentoventino-	
	ve) associati da cui è composta l'Associazione, meglio risultanti dall' elenco che si	
	allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa	
	ricevuta dalla comparente;	
	- che sono presenti n. 6 (sei) dei n. 15 (quindici) componenti il Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione, quali meglio risultanti dall' elenco che si allega al presente atto	
	sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa ricevuta dalla compa-	
	rente;	
	- che del Collegio dei revisori , composto da 3 (tre) membri è presente il solo Ber-	
	nardoni Giovanni mentre sono assenti Bernardoni Erminio e Bernardoni Roberto,	
	come da elenco allegato sotto la lettera "B";	
	- che ha accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti;	
	- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine	
	del giorno;	
	- che pertanto ai sensi del vigente Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita ed	
	atta a deliberare sul seguente	

	Ordine del giorno:	
	- Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento alla riforma del terzo settore;	
	- Varie ed eventuali.	
	Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea che, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni, è necessario, ai sensi del secondo comma dell'art. 101 del sopra citato D.Lgs., rivedere tutte le norme che regolano la vita dell'Ente ed approvare un nuovo integrale testo dello Statuto, pur tuttavia nel rispetto della struttura fondamentale dell'Associazione, di quelli che sono i principi fondanti della stessa e dei suoi scopi principali.	
	Il Presidente ricorda inoltre ai presenti come, con l'introduzione del Codice del Terzo Settore, sia stata abrogata, ai sensi dell'art. 102 del già citato D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117, la legge sul volontariato nel cui registro regionale di volontariato, ex art. 6 della L. 11 agosto 1991 n. 266, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 807 prot.n. 24367 del 6 luglio 21993, l'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA – MONTESE era iscritta.	
	A tal fine il Consiglio Direttivo, sentiti anche gli esperti del settore e l'ufficio amministrativo regionale preposto al controllo, ha elaborato il nuovo testo dello Statuto, disciplinante l'attività dell'associazione, basato sui principi di democraticità, perseguita peraltro le finalità previste dalla legge, attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.	
	Detto statuto viene quindi dettagliatamente illustrato agli associati.	
	In particolare il Presidente dà atto che l'associazione è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente prevista dal Codice del Terzo Settore, con partico-	

	lare riferimento alle dotazioni patrimoniali dell'ente.	
	Indi l'Assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole di tutti gli	
	associati presenti e quindi con la maggioranza prevista dal vigente Statuto sociale,	
	delibera:	
	- di modificare l'intero corpo dello statuto dell'Associazione approvandone il nuo-	
	vo testo di Statuto formato da 38 (trentotto) articoli, conforme alle disposizioni di	
	cui al sopra citato Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che si allega al pre-	
	sente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale;	
	- di adottare anche la relativa nuova denominazione sociale di “ASSOCIAZIONE	
	VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA – MONTESE - ODV” (o anche, in for-	
	ma breve, “AVAP MONTESE ODV”), con la precisazione che le disposizioni del-	
	lo statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro Unico del	
	Terzo Settore, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applli-	
	cheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Re-	
	gistro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi prov-	
	vedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; e che le clausole statu-	
	tarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore deb-	
	bono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del	
	RUNTS e pertanto in vigore sino a tale momento; e, pertanto, di dare atto - per	
	quanto occorrer possa - che:	
	- il presente statuto entra in vigore sin dalla sua adozione, ad eccezione delle parti	
	che presuppongono l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;	
	- analogamente fino all’iscrizione devono intendersi, come riferite rispettivamente	
	tutte le clausole che presuppongono l'iscrizione al Registro del Terzo Settore;	
	- al momento di entrata in vigore del presente statuto, gli organi associativi riman-	

	gono in carica e ciò fino alla prima assemblea utile, quando si procederà all'elezio-	
	ne delle nuove cariche associative nel rispetto delle nuove previsioni statutarie;	
	- anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la	
	disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, nonché quanto derivante dall'iscri-	
	zione al registro delle Organizzazioni di Volontariato, nel rispetto della vigente nor-	
	mativa in materia e, comunque, fino a quando non si verificheranno le circostanze	
	di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allor-	
	quando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus;	
	* di far assumere all'associazione la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e di	
	dare mandato al Presidente per tutti i relativi adempimenti, in primis per l'iscrizione	
	nel Registro Unico del Terzo Settore e/o per la trasmigrazione in tale registro; il tut-	
	to nel più breve tempo possibile da quando il medesimo verrà istituito e con effica-	
	cia da tale momento;	
	* di autorizzare il Presidente a procedere ad ogni adempimento e ad ogni comunica-	
	zione di legge che si rendessero necessarie e/o opportune nei tempi e modi di leg-	
	ge, senza che mai possa eccipirsi una carenza o un difetto di poteri;	
	* di delegare l'organo amministrativo ogni necessaria facoltà per l'esecuzione delle	
	delibere assunte, senza che mai possa eccipirsi una mancanza o una carenza di po-	
	teri.	
	A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare e non avendo chiesto la	
	parola alcuno dei presenti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17.10	
	(diciassette e dieci).	
	Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo a sensi dei com-	
	mi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.	
	Il presente verbale, unitamente all'allegato statuto, è stato letto da me notaio, in pre-	

senza dell'assemblea, al componente che lo approva e lo sottoscrive, unitamente al-

	lo statuto, con me notaio come per legge alle ore 17.10 (diciassette e dieci).	
--	--	--

Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano		
---	--	--

	da me notaio, consta di due fogli per facciate sei scritte fin qui.	
--	---	--

	F.to: Laura Stagni Degli Esposti	
--	----------------------------------	--

	F.to: Gianantonio Barioni	
--	---------------------------	--

Allegato "C" al N. 9911 di Repertorio e N. 6768 di Raccolta

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA - MONTESE - ODV" (o anche, in forma breve, "AVAP MONTESE ODV") in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione è a Montese (Mo); il trasferimento della sede all'interno del Comune non implica variazione statutaria.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, **senza scopo di lucro**, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della **democrazia**, sulla **elettività** e la **gratuità delle cariche associative**, sulla **gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti** e sulla **attività di volontariato**, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della

	popolazione.	
	Art. 3 - Scopi associativi	
	L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile,	
	sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della	
	solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche	
	attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo	
	della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.	
	L'Associazione assume, in particolare, il compito di:	
	a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e	
	risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed	
	individuali attraverso i valori della solidarietà;	
	c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di	
	sviluppo civile e sociale della collettività;	
	d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei	
	cittadini;	
	e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione	
	dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale	
	delle persone e della collettività;	
	f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario,	
	ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative	
	dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di	
	questioni civili, sociali e culturali;	
	g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed	
	enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal	

presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e prestazioni sanitarie;

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta)

- servizi di trasporto sanitario non assistito

- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

b) interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, ed alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;

- servizi di trasporto sociale

- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la

	protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti	
	sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche	
	amministrazioni;	
	- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio	
	dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;	
	d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed	
	accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze delle altre associazioni di	
	volontaria di competenza nazionale;	
	- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;	
	e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari	
	opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;	
	- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività dell'associazione.	
	Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale	
	attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla	
	legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale,	
	esplicitamente individuate, disciplinate e approvate dal Consiglio Direttivo, a	
	condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse	
	generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme	
	attuative.	
	Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito	
	L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e	
	gratuito dei propri aderenti.	

	L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal	
	beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo	
	regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività	
	svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore	
	soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente	
	vigente per le organizzazioni di volontariato.	
	Titolo II - Soci	
	Art. 6 - Requisiti - Iscrizione - Partecipazione alla vita sociale - Categorie di	
	soci	
	Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di	
	nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni	
	personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a	
	rispettarne lo statuto e/o il regolamento.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio	
	Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la	
	dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno	
	ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.	
	Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e	
	dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione	

	all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei	
	soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al	
	Collegio dei Probiviri o all'organo di controllo in caso lo stesso non sia stato	
	nominato.	
	L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero	
	minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il	
	quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del	
	Registro unico nazionale del Terzo settore.	
	I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in	
	assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.	
	Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità	
	della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la	
	quota associativa a qualunque titolo.	
	Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari coloro i quali abbiano in	
	qualche modo contribuito allo sviluppo e al benessere morale e materiale	
	dell'associazione.	
	Si qualificano come soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la	
	propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche	
	indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati	
	dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni, ferme restando le necessarie	
	autorizzazioni giudiziali per il compimento degli atti che presuppongono la	
	capacità di agire, possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione	
	con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità	
	genitoriale.	

	A titolo esemplificativo e non esaustivo sono soci attivi:	
	- i soci che prestino la propria attività sui mezzi dell'associazione con qualsiasi	
	qualifica (ad es.accompagnatore, autista, soccorritore, etc.)	
	- i soci che prestino la propria attività nella sede dell'associazione per compiti	
	gestionali, amministrativi o simili (ad es.addetti al CUP, volontari che si occupano	
	della segreteria, centralino, contabilità, protocollo di corrispondenza, formazione,	
	organizzazione di eventi, gestione mezzi, etc.).	
	La qualifica di socio volontario viene riconosciuta mediante annotazione nel libro	
	dei soci volontari si cui all'art.14 del D.Lgs.117/2017 periodicamente approvato	
	dal Consiglio direttivo.	
	Art. 7 - Diritti	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai	
	regolamenti associativi;	
	b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali	
	componenti di questi ultimi.	
	c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;	
	d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi	
	dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;	
	e) essere informati sull'attività associativa;	
	f) esaminare i libri sociali.	
	Art. 8 - Doveri	
	I soci sono tenuti a:	
	a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;	
	b) essere in regola con il versamento della quota associativa;	

	c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;	
	d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	I soci onorari e i soci attivi non sono tenuti al versamento della quota associativa	
	annuale.	
	Art. 9 - Incompatibilità	
	Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività	
	svolte dall'Associazione.	
	Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione	
	rapporti di lavoro subordinato o autonomo.	
	Art . 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per morosità;	
	b) per decadenza;	
	c) per esclusione;	
	d) per recesso.	
	a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il 30/11 dell'anno in	
	corso o entro il diverso termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la	
	sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata. La perdita della qualifica	
	di socio per morosità è automatica, decorre dallo spirare del termine di cui al	
	periodo precedente e non deve essere deliberata.	
	b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle	
	condizioni di cui al precedente art. 9. La decadenza viene deliberata dal Consiglio	
	direttivo.	
	c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato	
	una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento	

	del rapporto associativo. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo.	
	L'esclusione può inoltre essere deliberata nei confronti del socio che turbi	
	gravemente la quiete dell'associazione o danneggi con atti e parole il buon	
	andamento dei servizi o il decoro dell'associazione.	
	d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di	
	voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al	
	versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è	
	stato esercitato. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la	
	relativa comunicazione.	
	Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere	
	preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.	
	Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il	
	socio può ricorrere al collegio dei probiviri, o all'organo di controllo in caso lo	
	stesso non sia stato nominato, entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata	
	a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.	
	I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della	
	comunicazione di cui al punto precedente.	
	Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione	
	Art. 11 - Scritture contabili e bilancio	
	L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti	
	contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili	
	necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.	
	Il bilancio di esercizio è composto da prospetti che diano conto dello stato	
	patrimoniale dell'associazione e di un rendiconto gestionale che illustri le spese e i	
	ricavi di competenza maturati durante l'esercizio. I prospetti potranno essere	

	adeguati sulla base dell'evoluzione normativa, dei principi contabili e della dottrina prevalente.	
	Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.	
	In caso il Consiglio direttivo deliberi l'avvio delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto al rendiconto sarà allegata idonea documentazione che ne attesti le caratteristiche di secondarietà e strumentalità: la stessa potrà essere omessa in caso non siano avviate attività diverse.	
	L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.	
	Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.	
	Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate	
	L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	a) dalle quote degli aderenti;	
	b) da contributi di privati;	
	c) da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	d) da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;	
	e) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;	

	f) da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;	
	g) da rendite patrimoniali e finanziarie;	
	h) da attività di raccolta fondi;	
	i) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di	
	sovvenzione;	
	j) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente	
	dall'associazione;	
	k) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;	
	l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività	
	secondarie e strumentali;	
	m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.	
	Art. 13 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è	
	utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione,	
	fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di	
	volontariato e gli enti del terzo settore.	
	Art. 14 - Bilancio sociale	
	L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo	
	deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la	
	pubblicazione nel proprio sito internet.	
	Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro,	
	o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa	
	attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale	

	è facoltativa.	
	L'organo competente per porre in essere gli adempimenti di cui al comma 1 in caso	
	di raggiungimento delle soglie di legge è il Consiglio Direttivo.	
	Titolo IV - Organi associativi	
	Art. 15 - Organi	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) la giunta esecutiva	
	e) l'Organo di controllo;	
	f) il Collegio dei probiviri: in caso il collegio dei probiviri non sia nominato le	
	funzioni dello stesso vengono demandate all'organo di controllo.	
	Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di	
	qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale stabile e non occasionale	
	con la Associazione.	
	Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di	
	controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può	
	essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della	
	funzione.	
	Art. 16 - Assemblea	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.	
	Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche	
	assenti o dissenzienti.	

	Art. 17 - Convocazione	
	L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso da affiggere	
	nella sede sociale e negli spazi pubblici del capoluogo destinati alle affissioni e	
	pubblicato sul sito dell'associazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la	
	data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione,	
	ed è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.	
	L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione	
	ha sede.	
	Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione	
	L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese	
	di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri	
	adempimenti di propria competenza.	
	Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche	
	verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che	
	interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.	
	Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia	
	fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.	
	L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua	
	competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	Art. 19 - Quorum costitutivi	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la	
	presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei presenti.	

	L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o	
	sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la	
	presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei presenti.	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	Art. 20 - Adempimenti	
	In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario.	
	Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito	
	libro.	
	Art. 21 - Validità delle deliberazioni	
	L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.	
	Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei	
	soci presenti con diritto di voto.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto	
	sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con	
	diritto di voto.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento	
	dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto	
	favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.	
	Art. 22 - Intervento e rappresentanza	
	Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato	
	mediante delega scritta.	
	Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea	

	decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti	
	posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si	
	deliberi su fatti di natura personale.	
	È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.	
	Art. 23 - Competenze	
	L' assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio consuntivo;	
	b) approva eventuali—note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo ove	
	predisposte;	
	c) definisce le linee programmatiche della Associazione;	
	d) approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea e degli altri	
	regolamenti che si ritenessero necessari per il buon funzionamento	
	dell'associazione;	
	e) determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;	
	f) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	g) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in	
	cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della	
	Assemblea;	
	h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei	
	loro confronti le azioni relative;	
	i) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;	
	j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo	
	statuto alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	a) sulle modifiche dello statuto sociale;	

	b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;	
	c) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.	
	Ove il numero di soci sia superiore rispetto ai limiti previsti dalla normativa	
	vigente, sarà facoltà dell’Assemblea approvare idoneo regolamento che declini gli	
	aspetti tecnici e organizzativi del procedimento per la nomina degli organi sociali	
	nel rispetto dei seguenti punti:	
	- democraticità;	
	- pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati;	
	- elettività delle cariche sociali.	
	Art. 24 - Consiglio direttivo	
	Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione.	
	E’ composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13	
	(tredici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall’Assemblea,	
	compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere	
	soci dell’Associazione.	
	Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.	
	Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte	
	dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che	
	sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il	
	segretario ed il tesoriere.	
	Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento	
	generale dell’Associazione o, ove non approvato, secondo delibera consigliare.	
	Il Consiglio può definire ulteriori ruoli e incarichi di natura tecnica e/o	
	organizzativa ai quali demandare lo svolgimento di determinate funzioni (ad.es.	
	responsabile dell’organizzazione dei turni, responsabile dei mezzi, responsabile	

	dell'accreditamento, etc.).	
	Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si	
	riunisce almeno una volta ogni tre mesi.	
	Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da	
	inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno	
	cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di	
	convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.	
	L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno,	
	l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di	
	cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.	
	Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario,	
	da trascrivere in apposito libro.	
	Art. 25 - Quorum costitutivi e voto	
	Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei	
	componenti.	
	Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il	
	metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la	
	deliberazione riguarda le singole persone.	
	Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di	
	interesse.	
	Art. 26 - Competenze	
	Il Consiglio direttivo:	
	a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al	

	precedente art. 23;	
	b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;	
	c) approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;	
	d) individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la	
	Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e	
	strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti	
	stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario	
	nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa;	
	e) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli	
	obiettivi associativi;	
	f) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore	
	in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;	
	g) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto	
	dall'art. 6 del presente statuto;	
	h) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;	
	i) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo	
	nei limiti del presente Statuto e di legge;	
	j) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;	
	k) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;	
	l) determina l'importo annuale delle quote associative;	
	m) ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito	
	dell'associazione nel rispetto della normativa vigente: il Direttore Sanitario può	
	anche non essere un socio dell'associazione.	
	Art. 27 - Giunta esecutiva	
	Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva	

	composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri	
	consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del	
	consiglio medesimo.	
	Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio	
	direttivo con apposita deliberazione.	
	Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi	
	Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba	
	procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine	
	decrescente della graduatoria dei non eletti.	
	Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a	
	cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La	
	mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con	
	il voto del consigliere nominato per cooptazione.	
	In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla	
	assemblea, il Consiglio direttivo decade.	
	Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'associazione	
	provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del	
	Consiglio direttivo.	
	Art. 29 - Presidente	
	Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio	
	per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.	
	Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.	
	Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri	
	al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.	
	Art. 30 - Organo di controllo	

	L'organo di controllo è nominato nei casi imposti dalla legge o, ove non	
	obbligatorio, istituito per libera decisione dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è	
	composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica quattro anni ed i	
	suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro.	
	Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo	
	elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo	
	funzionamento.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.	
	Art. 31 - Competenze	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle	
	disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse),	
	7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro),	
	del codice del terzo settore.	
	L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la	
	regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.	
	Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo,	
	redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.	
	L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo,	

	sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative	
	del codice del terzo settore.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Art. 32 - Revisione legale dei conti	
	Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e	
	successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione	
	l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.	
	La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea,	
	all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 33 - Collegio dei probiviri	
	La nomina del collegio dei probiviri è facoltativa.	
	Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti,	
	eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.	
	Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il	
	presidente tra i propri componenti.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.	
	Art. 34 - Competenze del collegio dei probiviri	
	Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci	
	contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6	
	e 10.	
	Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede,	

	previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.	
	Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del	
	Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.	
	Art. 35 - Libri sociali obbligatori	
	L'associazione deve tenere:	
	a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in	
	modo non occasionale;	
	b) il libro degli associati;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono	
	trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo	
	di controllo e di eventuali altri organi associativi.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da	
	presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito	
	regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.	
	Titolo V - Norme finali	
	Art. 36 - Sezioni	
	Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni	
	dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e	
	di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.	
	Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione	
	L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o	
	scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà	
	devoluto all'ANPAS Nazionale o ad altro ente del terzo settore che lo destinerà ad	
	iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]